



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della "fornitura quadriennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello, e connessi lavori e servizi, per la Struttura Complessa di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari". CPV 33696500-0. Importo complessivo a base d'asta, inclusi oneri di sicurezza, lavori e servizi, euro 10.778.475,00 (oltre I.V.A. e CNPAIA nella misura di legge).

CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI del 09/10/2018

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	In riferimento alla vostra indicazione: "documento denominato " Fascicolo 1 ", che sarà costituito da Max 10 Pagine A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt [per un totale di max 20 pagine]" si chiede di specificare se il numero di pag. max del " Fascicolo 1 " sono 10 o 20, oppure se sono 10 pagine fronte/retro e quindi 20 facciate.	Si precisa che il fascicolo 1 dovrà essere costituito da 20 pagine, di cui 10 pagine relative al criterio A.1 e 10 pagine relative al criterio A.2. Si precisa, altresì, che per "pagina" si intende una facciata.
2	Al punto 7.3.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELL'ESECUTORE DI LAVORI PUBBLICI del disciplinare di gara si parla di PROGETTISTA QUALIFICATO IN SERVIZI DI INGEGNERIA. Si chiede di confermare che, nella veste del progettista qualificato, sia accettato anche un RTP - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI composto da progettisti e architetti qualificati.	Si conferma. L'RTP (costituendo o costituito) assume, in tale configurazione, il ruolo di mandante dell'esecutore dei lavori.
3	In fondo al MODELLO 2 è riportato: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 1. dal rappresentante legale, in caso di operatori economici con idoneità individuale; 2. in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva, dal rappresentante legale di tutti gli operatori raggruppati o raggruppandi (R.T.I., GEIE, consorzio ordinario); 3. dal rappresentante legale del consorzio stabile e dal rappresentante legale della/e società esecutrice /i; 4. dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario. 5. dal rappresentante legale degli operatori economici indicati nella terna dei subappaltatori. Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che il presente modello debba essere compilato solo dall'operatore economico che presenta offerta e non dall'impresa ausiliaria che presta i requisiti nè dai subappaltatori.	Non si tratta di un refuso. Il DGUE, deve essere reso dal concorrente, nonché dagli eventuali subappaltatori e/o ausiliari. Le integrazioni integrative, invece, devono essere rese anche dai subappaltatori e/o ausiliari limitatamente ai punti 1-2-5-6-7-8-12-13. del modello 2.
4	In merito a quanto previsto a pagina 30 del Vostro disciplinare di gara "a) Criterio di Valutazione A.1 — (Art 18.1): Le indicazioni salienti ai fini della valutazione di ciascun criterio (A. e A.2) e dei relativi sub criteri, saranno riportate nel documento denominato " Fascicolo 1 ", che sarà costituito da Max 10 Pagine	Precisato che per "pagina" si intende una facciata (come da chiarimento n. 1), i fascicoli relativi ai criteri di valutazione dovranno essere così composti: - Fascicolo 1: max 20 pag. (pari a 20 facciate);



	<p>A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt [per un totale di max 20 pagine]" si chiede di confermare che con riferimento al numero di pagine previste per ogni fascicolo debbano intendersi le pagine e non le facciate delle stesse. Di conseguenza i fascicoli sarebbero così composti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fascicolo 1 20 facciate;- Fascicolo 2 14 facciate;- Fascicolo 3 6 facciate;- Fascicolo 4 16 facciate.	<p>-Fascicolo 2: max 7 pag., pari a 7 facciate; -Fascicolo 3: max 3 pag., pari a 3 facciate; -Fascicolo 4: max 8 pag., pari a 8 facciate.</p>
5	<p>Punto 7.1 requisiti di idoneità del Vostro Disciplinare di gara "a) Il concorrente, singolo o raggruppato o raggruppando, deve essere in possesso dell'iscrizione - per attività inerenti all'oggetto del presente appalto, sia con riferimento all'attività di fornitura, sia a quella di lavori di cui al presente appalto - nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato." Si prega di confermare che trattasi di refuso e, in caso di RTI verticale, i singoli componenti del costituendo RTI verticale debbano essere iscritti rispettivamente per l'attività di fornitura o per quella dei lavori.</p>	<p>Non si tratta di refuso. Ai sensi dell'Art. 7.1 del disciplinare di gara: "Il concorrente, singolo o raggruppato o raggruppando, deve essere in possesso dell'iscrizione - per attività inerenti all'oggetto del presente appalto, sia con riferimento all'attività di fornitura, sia a quella di lavori di cui al presente appalto - nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (...)". Il requisito deve essere declinato in relazione alla forma giuridica di partecipazione. Ne consegue, pertanto, che i soggetti del costituendo o costituito RTI verticale, devono essere iscritti, ciascuno, rispettivamente per l'attività di fornitura o per quella dei lavori e servizi di ingegneria e architettura.</p>
6	<p>Con riferimento ai Punto 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria e Punto 7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale del Vostro Disciplinare di gara: si chiede conferma che in caso di costituendo RTI verticale i requisiti debbano essere dimostrati esclusivamente dal componente che si occupa dell'attività di fornitura.</p>	<p>Si conferma. Si rinvia all'Art. 7.4 del disciplinare di gara.</p>
7	<p>Punto 7.3.1 requisiti di qualificazione dell'esecutore di lavori pubblici del Vostro Disciplinare di gara: si chiede conferma che, ove uno dei componenti del costituendo RTI verticale possieda attestazione SOA (per categorie OG1 in classifica VII ed OG11 in classifica IV bis) per progettazione ed esecuzione in classifica III bis) e dunque possieda proprio personale interno regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e qualificato per la progettazione in servizi di architettura ed ingegneria, non sia obbligato ad avvalersi di progettista esterno qualificato in servizi di ingegneria ed architettura e dunque non debba produrre dichiarazione di aver svolto nell'ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di opere</p>	<p>Si conferma.</p>



	indicate nella tabella 4, punto 7.3.1. del disciplinare di gara	
8	Punto 7.3.1 requisiti di qualificazione dell'esecutore di lavori pubblici del Vostro Disciplinare di gara: si chiede conferma che l'operatore economico in possesso di categoria SOA OG11 (classifica IVbis) - ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. (MIT) 248/2016 e dell'art. 79, comma 16 del DPR 207/2010 che recitano "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta" - possa eseguire i lavori nelle categorie OS28 ed OS30 previste dal disciplinare	Si conferma.
9	In merito a quanto previsto all'art. 13 — Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizioni "È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad es.: certificati ISO)" si prega di confermare che possano essere prodotti direttamente in lingua inglese anche le certificazioni di conformità CE e le Check list della attività di manutenzione preventiva e programmata in quanto si tratta di documenti predisposti direttamente dal produttore avente sede all'estero.	Si conferma
10	Si prega di confermare che l'Appendice n. 1 debba essere inserita esclusivamente nella Busta tecnica senza l'indicazione dei prezzi, in quanto i riferimenti economici sono ampiamente dettagliati nel modello 6.	Si conferma.
11	un'azienda in possesso di categoria OG 11 classe IV , può eseguire i lavori alle categorie OS3, OS28,OS30 (richieste nel bando di gara), così come previsto dall'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010?	Si conferma, come da D.M. n. 248 del 10/11/2016, Art. 3, comma 1 lett. c), comma 2
12	All'art. 16 del Disciplinare di gara viene indicato quanto segue: <i>"a) Criterio di Valutazione A.1 – A.2 (Art. 18.1): Le indicazioni salienti ai fini della valutazione di ciascun criterio (A.1 e A.2) e dei relativi sub criteri, saranno riportate nel documento denominato "Fascicolo 1", che sarà costituito da Max 10 Pagine A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt [per un totale di max 20 pagine]"</i> Si chiede di confermare che il documento relativo al criterio A.1 debba essere costituito da massimo 10 pagine e che il documento relativo al criterio A.2 debba essere costituito massimo ulteriori altre 10 pagine, per un totale complessivo di massimo 20 pagine del	Si conferma. Si rimanda al chiarimento n. 1



	"Fascicolo 1".	
13	All'art. 7.4 del Disciplinare di gara viene indicato che i requisiti relativi al fatturato specifico (punto 7.2 lett. B) e alle forniture analoghe (punto 7.3 lett A) debba essere soddisfatto nel complesso da mandante e mandataria e, comunque in misura maggioritaria dalla mandataria. Si chiede di confermare che tale richiesta sia configurabile solo per gli RTI orizzontali, e non per quelli di tipo verticale, in cui la mandataria esegue solo la prestazione principale (forniture di sistemi analitici per laboratorio), sicché sarebbe contrastante con la ratio stessa dei raggruppamenti verticali impone alla mandante (che in questo caso esegue solo i lavori) il possesso di requisiti in relazione a prestazioni che non deve eseguire.	Si conferma. Si rimanda all'Art. 7.4 del Disciplinare di gara.
14	Vogliate confermare che, tra i documenti che possono essere presentati in lingua inglese (o comunque non italiana), sono comprese anche le dichiarazioni di conformità rilasciate dal fabbricante laddove abbia sede in un Paese Estero.	Si conferma.
15	Laddove si prevede che tutta la documentazione sia sottoscritta dal legale rappresentate o da un suo procuratore, vogliate confermare che, laddove la documentazione sia rilegata, sia sufficiente la sottoscrizione della prima e dell'ultima pagina.	Si conferma.
16	Fermo restando l'insuperabilità dell'importo complessivo massimo ribassabile posto a base d'asta pari a € 9.542.975,00, si chiede di voler confermare la possibilità di superare i singoli importi a base d'asta previsti per progettazione (€ 48.908,13) e esecuzione lavori (€ 664.566,88).	Si conferma.
17	Si fa riferimento a quanto previsto al 7.3.1 "requisiti di qualificazione dell'esecutore di lavori pubblici" del disciplinare di gara e nello specifico al caso in cui l'impresa esecutrice dei lavori (che concorrerà in qualità di mandante del RTI) non sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la progettazione per chiedere di voler specificare se ai fini dell'ammissione alla gara, sia necessario che la società di progettazione, in possesso dei requisiti richiesti, debba anch'essa partecipare come ulteriore mandante del RTI , non essendo a tal fine sufficiente la sua semplice indicazione da parte del concorrente ancorché corredata dalle relative dichiarazioni circa il	Si conferma. Il progettista qualificato può partecipare alla gara come mandante dell'esecutore dei lavori pubblici (nell'ambito di una sub-associazione), e dovrà presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale nonché quelli morali ex art.80, D.Lgs. 50/2016.



	possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale nonché di quelli morali ex art.80 del progettista.	
18	Con riferimento ai requisiti SOA di qualificazione richiesti si chiede di voler confermare che, conformemente a quanto previsto alla normativa di settore (l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta) sia ammissibile la partecipazione in RTI di un'impresa con qualificazione SOA OG11 classifica 1° in grado pertanto di eseguire le lavorazioni di cui alle categorie di opere specializzate (OS 3, OS 28 e OS 30) richieste dal disciplinare di gara.	Non è ammissibile, in quanto la qualificazione SOA OG11, classifica 1°, pur considerando il beneficio del quinto, non copre l'importo complessivo dei lavori. Tale classifica 1° soddisfa il requisito della prevalente (OS 28 + OS 3), ma non quella della OS 30. La classifica di importo della OG11 deve, per contro, coprire, complessivamente tutte le relative categorie assorbite (OS3, OS28, OS30), fatta salva la costituzione di un RTI, per soddisfare i requisiti delle scorporabili
19	In relazione a quanto indicato a pag. 24 del Disciplinare di gara, relativamente alla compilazione del DGUE e più precisamente "ATTENZIONE: Poichè questa Azienda non dispone attualmente di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, gli operatori economici devono inserire il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità di seguito indicate, su supporto informatico", si chiede gentile conferma che su supporto informatico debba essere inserito il file "7 DGUE 11_192_20180727123923" (allegato alla documentazione di gara) debitamente compilato e firmato digitalmente.	Si conferma.
20	Si chiede di chiarire se con la richiesta di fornire il DGUE in formato elettronico si intende il formato word con firma digitale o la scansione del documento stampato e firmato con firma olografa + firma digitale o entrambi	Scansione del documento stampato e firmato con firma digitale.
21	Pag. 40 Disciplinare di Gara, art. 18.4: Si chiede di confermare che il valore Rmax coincida col "ribasso % dell'offerta più conveniente per il lotto in esame".	Si conferma.
22	Si chiede di confermare che, in caso di subappalto delle attività relative all'installazione, al collaudo, all'assistenza tecnica, alla manutenzione e alla formazione sulle strumentazioni, trattandosi di attività che vengono svolte da imprese specializzate nell'espletamento dei servizi connessi a ciascuna strumentazione e per le quali è quindi necessaria una particolare specializzazione ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d.lgs, n. 50/2016, non debba essere	Il Codice non prevede deroghe all'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, per effetto delle modifiche del D.Lgs n. 56 del 19.4.2017



	indicata la terna dei subappaltatori.	
23	Fermo restando il ribasso globale percentuale sul lotto rispetto alla base d'asta, con riferimento al Modello 6.1 per la compilazione dell'offerta, è possibile che la parte di offerta relativa ai lavori possa superare l'importo del progetto preliminare posto a base di gara, che per sua stessa natura ha carattere indicativo e può pertanto essere oggetto di consistenti modifiche?	Si rimanda al chiarimento n. 16
24	Si chiede conferma che per il subappaltatore non sia necessario allegare il PASSOE, anche perché il sistema AVCPASS non prevede il "ruolo" di subappaltatore nella creazione del PASSOE.	Si conferma
25	Pur consapevoli che il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici ha abrogato la previsione circa la non obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori in presenza di prestazioni specialistiche, si chiede comunque la possibilità di poter indicare un solo subappaltatore qualora l'assistenza tecnica su un determinato prodotto possa essere eseguita solo dal produttore del bene o del prodotto stesso. In altre parole, si chiede di poter non indicare la terna qualora non vi sia alcun soggetto, al di fuori del produttore, che sia legalmente autorizzato da quest'ultimo a eseguire qualsivoglia tipo di attività manutentiva.	Si conferma. Si rimanda al chiarimento n. 22
26	In riferimento a quanto richiesto al 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: "11 concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo quinquennio (ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice) antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara" si prega di specificare se è possibile riportare le forniture analoghe relative solo all'ultimo triennio.	Si conferma.